

Roma, 16 aprile 2019

AI MIBAC

Alla Commissione Elettorale
per le elezioni dei tre rappresentanti
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
in seno al Consiglio Superiore
Beni Culturali e Paesaggistici
Sig. Presidente
Dr. Gino Famiglietti

Signori Componenti

SEDE

Oggetto: Lista FP CGIL – Dichiarazione di ineleggibilità della dr.ssa Mariangela Bruno – Verbale della Commissione Elettorale del 9 aprile 2019

La scrivente O.S., acquisita copia del verbale relativo alla riunione del 9 aprile u.s. e verificato che nel verbale stesso non vengono riportate le obiezioni avanzate dal componente designato dalla FP CGIL, rileva quanto segue:

- Con nota datata 4 aprile 2019 il rappresentante nazionale della O.S. FLP ha avanzato richiesta di verifica sulla candidatura di cui all'oggetto. Di tale comunicazione la scrivente O.S. è venuta a conoscenza solo in data 9 aprile, in sede di riunione di Commissione Elettorale. Di conseguenza si rileva un comportamento palesemente illegittimo in quanto era obbligo preciso per questa Commissione portare a conoscenza dei Rappresentanti di Lista qualunque atto inerente la procedura elettorale. Invece la questione avanzata dalla FLP è stata discussa senza alcuna possibilità, per la scrivente O.S. di intervenire rispetto al rilievo mosso e produrre le osservazioni in controdeduzione. Si aggiunge che l'esclusione della candidatura è avvenuta ad elezioni in corso, con evidente disorientamento indotto presso gli elettori. Tale prassi è del tutto discutibile ed in contrasto con la vigente regolamentazione: la Commissione Elettorale ha, tra i suoi compiti, la verifica dei requisiti delle liste e delle candidature 48 ore prima della scadenza della data di presentazione della lista stessa e non certo nella data di svolgimento delle elezioni (art.4, comma 5 del DM n.71/2019);
- L'esclusione della candidatura è, a parere della scrivente O.S., del tutto illegittima. Anzitutto in relazione alla ratio che soggiace all'esclusione dalla possibilità di elettorato passivo e attivo del personale sospeso dal servizio o in aspettativa per motivi personali. Ovvero l'impossibilità ad adempiere alle funzioni elettive derivanti dagli effetti di sospensione del rapporto di lavoro si determinano solo nel caso in cui l'aspettativa determini una condizione tale da impedire al dipendente l'esercizio di voto e la funzione di rappresentanza nel caso di elezione. Nel caso in specie l'aspettativa è fruita per lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso il MIBAC che non interrompe la prestazione lavorativa e si pone in perfetta linea di continuità rispetto alla presenza effettiva in servizio, anche in riferimento alle condizioni normativo-contrattuali che vengono applicate alla lavoratrice che, pertanto sarebbe stata perfettamente in grado di adempiere alle funzioni elettive. Anche in questo caso codesta Commissione ha agito senza tener conto del diritto primario del lavoratore in servizio alla partecipazione ad una procedura di elezione democratica dei propri rappresentanti in seno ad un Organismo che, per quel che riguarda alcune componenti interne, ricorre alla elezione diretta per la loro designazione. Compito che, anche in ossequio alle normative generali che definiscono i compiti delle Commissioni Elettorali in caso di pubbliche elezioni democratiche, dovrebbe essere oggetto di valutazione primaria. Invece ci troviamo di fronte ad una decisione che non esitiamo a definire sconcertante per i tempi ed i modi con la quale è maturata, con evidente danno verso la FP CGIL.

Sulla base delle sopraesposte considerazioni si chiede l'annullamento della decisione adottata nel verbale di codesta Commissione del 9 aprile 2019, riservandosi, all'esito della presente richiesta, ogni valutazione in ordine ad ulteriori iniziative finalizzate alla valutazione formale sulla correttezza della prassi seguita nonché al necessario rispetto delle prerogative di questa O.S.

Si specifica infine che appare necessario un chiarimento, nel caso in cui venga confermata la decisione sopra richiamata, circa le modalità con le quali verranno attribuite le preferenze date alla candidata esclusa. In particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art.6, comma 3 del citato DM nel caso in la candidata esclusa non risultasse al primo posto per preferenze ricevute.

Si resta in attesa di formale riscontro.

Distinti saluti

FP CGIL Nazionale MIBAC
Claudio Meloni